



COMUNE DI  
MONTE SAN PIETRO



COMUNE DI  
VALSAMOGGIA



COMUNE DI  
ZOLA PREDOSA



# RUE

## VARIANTE 2014

(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 29)

### Decisione sulle osservazioni presentate dagli Enti

Adozione:

Monte S. Pietro: Del. CC. n. 40 del 17/06/2015  
Valsamoggia: Del. CC. n. 69 del 18/06/2015  
Zola Predosa: Del. CC. n. 33 del 17/06/2015

Approvazione:

**ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE**  
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni	Sindaci	Assessori
Monte San Pietro	Stefano RIZZOLI	Stefano RIZZOLI
Valsamoggia	Daniele RUSCIGNO	Daniele RUSCIGNO
Zola Predosa	Stefano FIORINI	Stefano FIORINI

**Responsabile di Progetto**

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)



**Ufficio di Piano Area Bazzanese**

Marco LENZI (Responsabile di progetto)  
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)  
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)  
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

**Commissione Tecnica di Coordinamento**

Roberto LOMBARDI (Comune Monte S. Pietro)  
Andrea DIOLAITI (Comune Valsamoggia)  
Federica BALDI (Comune Valsamoggia)  
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

**Sommario**

<b>Parte I .....</b>	<b>4</b>
Osservazioni presentate dall'AUSL .....	4
<b>Parte II.....</b>	<b>15</b>
Osservazioni presentate dall'ARPA .....	15
<b>Parte III.....</b>	<b>18</b>
Osservazioni presentate dall'Autorità di Bacino del Reno .....	18
<b>Parte IV.....</b>	<b>21</b>
Osservazioni presentate dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara .....	21
<b>Parte V .....</b>	<b>22</b>
Osservazioni presentate da Consorzio della Bonifica Burana .....	22

**Parte I**  
**Osservazioni presentate dall'AUSL**

Osservazione Ente	Riscontro
<b><i>Valsat e VAS</i></b>	
Si fa presente che nella documentazione prodotta non si è riscontrato la relazione di Valsat di cui all'articolo 5 della LR 20/2000. Documento che si è riscontrato in occasione di modifiche rilevanti a RUE comunali. Si rimette alle valutazioni e responsabilità degli estensori della variante anche in merito all'assenza di una documentazione di Vas (con l'eccezione del documento relativo alla variante cartografica alla scuola di San Martino, vedi oltre). Si fa presente che nelle precedenti occasioni sugli strumenti urbanistici VAS e Valsat del PSC (ricordate anche in sede di RUE) sono state formulate osservazioni e criticità in merito a capacità dei depuratori, ecc.	Il cap. E - "La valutazione ambientale strategica" - della Relazione e il Cap. A - "Premesse" - del Documento integrativo di VAS-ValSAT relativo alla loc. S. Martino evidenziano ambedue l'esclusione dalla procedura di valutazione delle Varianti proposte (ad eccezione di quella cartografica relativa alla ricollocazione della Scuola dell'Infanzia in loc. S. Martino) in quanto rientranti nei casi disciplinati dal 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 trattandosi di modifiche che non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi e non contengono ambiti di discrezionalità nei propri contenuti o li contengono in misura minima.
<b><i>Osservazioni sugli stralci cartografici pervenute il 29/07/2015</i></b>	
<p>Tav. CR.RUE.1c</p> <p>Per quanto attiene la variante cartografica in oggetto, relativamente all'interramento dell'elettrodotto, si prende atto di quanto prodotto. Ad ogni buon, facendo salvo il puntuale rispetto dell'obiettivo di qualità dei 3,00 microtesla di cui al DPCM 08/07/2003 basse frequenze, si auspica che possa essere perseguito anche il non superamento del valore di induzione magnetica di 0,2 microtesla (tenuto anche conto del principio di precauzione, delle indicazioni INAIL GAUSS e della lettera del Direttore DSP del 09/02/2009).</p>	Si prende atto di quanto "auspicato". Si segnala tuttavia che già ora le "fasce di attenzione" riportate nelle cartografie di Piano, all'interno delle quali occorre richiedere all'ente gestore la verifica e il dimensionamento della fascia di rispetto sulla base del D.M. 29/5/2008, corrisponde alla "fascia di rispetto" definita dalla Direttiva Regionale per l'applicazione della LR 30/2000 di cui alla Delibera di G.R. 197/2001 per il perseguimento dell'obiettivo di qualità definito nel valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 microtesla. Si fa comunque presente che le vigenti disposizioni in materia <b>non consentono</b> di porre tale limite come obbligatorio.
<p>Tav. MP.RUE.1n</p> <p>Per la variante in località San Martino di Monte San Pietro si prende atto che è stato prodotto un documento di VAS (da noi acquisito in data 22</p>	Come evidenziato anche nel riscontro alla Riserva n. 3 espressa dalla Città Metropolitana di Bologna con Atto del Sindaco Metropolitano n.

Osservazione Ente	Riscontro
<p>luglio 2015 con prot. n. 69288).</p> <p>Nel merito della variante, mentre si considera evidente la necessità di trovare una nuova sistemazione per la scuola (presentando l'attuale sede "gravi fenomeni di instabilità strutturale") si ritiene che per potere esprimere una motivata valutazione sulla nuova proposta occorra produrre un ulteriore approfondimento atto a comprendere se le condizioni ambientali sono tali da salvaguardare la salubrità delle aree che s'intenderebbe adibire all'uso scolastico. In particolare si ritiene opportuna non solo una specifica valutazione di clima acustico ai sensi della Legge 447/95 (nella documentazione di Vas si fa riferimento all'impatto acustico della Ditta che non considera il nuovo specifico ricettore ma solo un altro recettore sensibile che sorge in zona vicina alla scuola) ma anche una valutazione delle emissioni derivanti dalla presenza di un limitrofo "insediamento produttivo" (Ditta NIFO). Si fa presente che ai ns. atti risulta un decreto di classificazione (del 03.02.1999) per la NIFO come industria insalubre di I classe. Si ritiene nel merito necessario rimandare al documento di PSC "Il rapporto tra ambiente costruito e salute", chiedendo nel merito di darne applicazione. Per quanto attiene all'inquinamento elettromagnetico (che esclude ogni situazione di rischio) si rimette ogni responsabilità agli estensori del documento di VAS.</p>	<p>342 del 25/11/2015 contenuto nell'apposito fascicolo ed in quello alle Valutazioni dell'ARPA di seguito riportate si precisa che nella fase attuativa del progetto per il trasferimento della Scuola dell'infanzia nell'ambito ad essa dedicato verranno effettuati i necessari approfondimenti finalizzati alla verifica di "tutte" le componenti ambientali, al fine di garantire l'idoneità dell'area all'insediamento dell'attività scolastica e l'adozione, qualora necessario, delle dovute opere di mitigazione, con particolare riferimento ai temi trattati nel parere a fianco riportato.</p>
<b>Osservazioni sulle Norme di attuazione (Quadro di Confronto) pervenute il 29/07/2015</b>	
<p><i>Pagina 6_Nuovo paragrafo 8 (Art. 1.1.6)</i></p> <p>Si suggerisce di inserire alle parole "nonché l'esito formale dell'intervento" le seguenti: "assicurando, in ogni caso, la persistenza di servizi minimi a tutti i contesti territoriali a garanzia della popolazione in generale, e delle fasce deboli in particolare".</p>	<p>Si accoglie il suggerimento inserendo l'integrazione al comma 8 dell'art. 1.1.6 come di seguito riportato: "... <i>nonché l'esito formale dell'intervento assicurando, in ogni caso, la persistenza di servizi minimi a tutti i contesti territoriali a garanzia della popolazione in generale, e delle fasce deboli in particolare ...</i>".</p>
<p><i>Pagina 23_Nuovo paragrafo 11 (Art. 3.1.5)</i></p> <p>Come da sempre manifestato in occasioni di valutazioni di strumenti urbanistici comunali, si ritiene in generale non condivisibile l'adozione di previsioni urbanistiche che generalizzano la monetizzazione di standard urbanistici. Tali modalità di intervento si ritengono, tuttavia,</p>	<p>L'inserimento del nuovo comma è conseguente la modifica dell'art. 3 della L.R. 6/4/1998 n. 11 (derivante dall'entrata in vigore della LR 30/5/2014 n. 5) con la quale, in relazione alle dotazioni pertinenziali di parcheggi (P3), viene prevista la possibilità, in caso "... <i>di dimostrata</i></p>

Osservazione Ente	Riscontro
accettabili qualora sia valutata positivamente la sostenibilità urbanistica degli interventi individuati, dimostrando l'adeguatezza degli standard esistenti in relazione alle esigenze che comunque verranno a determinarsi, ovvero si preveda in aree vicine, adeguatamente fruibili, il soddisfacimento degli standard.	<i>impossibilità di realizzare i parcheggi pertinenziali per mancata disponibilità di spazi idonei ...</i> , di monetizzare tali quote di parcheggio in analogia a quanto già ora previsto per i parcheggi pubblici, in casi specifici e ben definiti. Non si tratta quindi di previsione “generalizzata” e valida in tutti i casi.
<i>Pagina 31_Art. 3.3.3._comma 1 (Art. 3.2.1 comma 5)</i> Si suggerisce di aggiungere dopo la parola “insetti” le seguenti “o altri animali molesti o nocivi.	Si accoglie il suggerimento inserendo l’integrazione al comma 5 dell’art. 3.2.1 come di seguito riportato: “... <i>proliferazione di insetti o altri animali molesti o nocivi ...</i> ”.
<i>Pagina 36 e 37_Comma 2 (Art. 3.5.1)</i> Si ritiene opportuno inserire all'interno del comma le seguenti parole: “Dovranno, in ogni caso, essere rispettate anche le normative ambientali e sanitarie”	Si accoglie il suggerimento inserendo una disposizione di carattere generale relativa al rispetto delle norme ambientali e sanitarie al comma 3 dell’art. 1.1.1 come di seguito indicato: “3. <i>Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale di immobili deve attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento, di seguito indicato in via breve con RUE, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienica, sanitaria ed ambientale nonché di sicurezza e igiene del lavoro.</i> ”
<i>Pagina 38_Comma 3 (Art. 3.5.2)</i> Si ritiene opportuno inserire tra le parole “urbanistiche e edilizie” anche le seguenti “ambientali, sanitarie”	La modifica apportata al comma 3 dell’art. 1.1.1 di cui al punto precedente già risponde nel merito dell’integrazione richiesta.
<i>Pagina 48_comma 6 (Art. 3.7.2)</i> Si propone di aggiungere alle parole “qualità dell'acqua attinta” le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 5 della Delibera Interministeriale 04.02.1977 e dalle altre norme sanitarie vigenti”.	Si accoglie il suggerimento integrando il comma come di seguito indicato: “... <i>e la qualità dell’acqua attinta nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato 5 della Delibera Interministeriale 4 Febbraio 1977 e s.m.e i.</i> ”. La modifica apportata al comma 3 dell’art. 1.1.1 in precedenza indicata già risponde nel merito dell’integrazione richiesta in relazione al rispetto delle norme sanitarie vigenti.
<i>Pagina 51_comma 3 (Art. 3.8.2)</i> Si suggerisce di aggiungere alle parole “previste dall'art. 338 del R.D.	Si accoglie il suggerimento integrando il comma 3 dell’art. 3.8.2 come

Osservazione Ente	Riscontro
1265 del 1934” le seguenti: “e della LR 19/04”	di seguito indicato: “... <i>previste dall’art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e della L.R. 19/2004 e ll.mm.e ii.</i> ”.
<p><i>Pagina 51_comma 5 (Art. 3.8.2)</i></p> <p>Si suggerisce di aggiungere alle parole “previste dall’art. 338 del R.D. 1265 del 1934” le seguenti: “e della LR 19/04”</p>	Si accoglie il suggerimento integrando il comma 5 dell’art. 3.8.2 come di seguito indicato: “... <i>previste dall’art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e della L.R. 19/2004 e ll.mm.e ii.</i> ”.
<p><i>Pagina 72 (Art. 4.1.16 c. 4)</i></p> <p>Si suggerisce di riformulare il passo: “Nel caso di interventi nel Centro Storico e su edifici ES posti in ambito AUC in alternativa alla cantina è ammesso ricavare il prescritto spazio di 5 mq anche in vani sottotetto, sottoscala e simili, purché tali vani abbiano le caratteristiche minime tali da costituire SA e non abbiano caratteristiche tali da costituire SU” in modo da assicurare che tale soluzione possa essere ammessa solo qualora i vani rispettino tutti i principali requisiti igienico - sanitari e di sicurezza (altezza minime, ecc.), ivi compreso un accesso in sicurezza al vano stesso.</p>	Premesso che la norma è applicabile solamente in alcuni ambiti territoriali (Centro storico o edifici ES in ambiti AUC), la definizione di superficie accessoria è contenuta nell’atto di coordinamento regionale sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con Deliberazione dell’assemblea Regionale n. 279/2010, e ad esso viene fatto riferimento dalla disposizione modificata quando si citano le caratteristiche minime che devono possedere i locali per potere essere classificati come Superficie Accessoria SA. Di conseguenza si conferma che la soluzione è ammissibile solo quando sono rispettati tutti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza oltre che edilizi.
<p><i>Pagina 76_comma 5 (Art. 4.1.17)</i></p> <p>Si ritiene necessario un approfondimento dell’attuale versione del comma 5. L’inserimento di scale esterne anche al fine del superamento delle barriere architettoniche può, infatti, incoraggiare un uso indiscriminato di questa soluzione. Si precisa che, di norma, un disabile dovrebbe usufruire di una soluzione più adeguata come scale interne, anche perché scale esterne sono soggette ai pericoli dovuti insolazione, pioggia, neve, gelo, ecc. Qualora s’intendano realizzare queste scale esterne occorrerà un’attenzione a prevenire tali inconvenienti.</p>	La norma intende regolamentare l’inserimento di tale tipo di strutture (scale esterne, ascensori e montacarichi, anche quando realizzati ai fini del superamento delle barriere architettoniche) nei fabbricati sottoposti a tutela, ponendo limitazioni ed accorgimenti per la loro realizzazione. Con tale disposizione non si è certo inteso liberalizzare l’utilizzo delle scale estere per il superamento di barriere architettoniche (ben altre sono le attrezzature da utilizzare per tale scopo), ma, come detto, precisare che l’eventuale inserimento di tali elementi in fabbricati tutelati deve essere attentamente vagliato, mentre in precedenza non vi era alcun cenno in tal senso.
<p><i>Pagina 84 (Art. 4.2.3 c. 3)</i></p> <p>Si ritiene necessario un approfondimento del seguente passo:</p>	La disposizione è limitata agli interventi di RE relativi ad interi edifici

Osservazione Ente	Riscontro
<p>“Per gli interventi di RE relativa all'intero edificio e negli interventi costituenti ampliamento di fabbricati esistenti sono ammesse deroghe al rispetto dei livelli di cui ai precedenti punti a), b) e c) in caso di dimostrata impossibilità tecnica”.</p> <p>L'attuale formulazione può, infatti, incoraggiare la realizzazione di nuovi fabbricati (sia pure a seguito di ricostruzione) privi di accessibilità e piena fruizione degli spazi. Il termine “dimostrata impossibilità tecnica” ha, infatti, un carattere generico. In linea generale devono essere evitate tutte le soluzioni che rendano difficile la vivibilità dei locali e la loro fruizione in sicurezza (ad esempio locali ad uso abitativo con altezze minime assolute con altezza di metri 1,80 o inferiori).</p>	<p>ed a quelli di ampliamento, ma non agli interventi di RE che comportano Demolizione e ricostruzione. Per essi e per quelli di Nuova Costruzione (NC) è obbligatorio il raggiungimento dei requisiti di qualità elencati ai punti a), b) e c) ai sensi del 1° capoverso del comma 3. La deroga per “dimostrata impossibilità tecnica” non consente dunque la realizzazione di interventi che non posseggano i necessari requisiti di fruibilità, vivibilità e sicurezza dei locali (quali il rispetto dei requisiti dimensionali minimi, delle dotazioni minime di spazi accessori, delle altezze e dei requisiti di illuminazione/ventilazione dei locali, del rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche, ...) ma solamente di non raggiungere i requisiti di qualità indicati ai citati punti a), b) e c) che sono superiori a quelli minimi di legge, comunque da rispettare.</p>
<p><i>Pagina 133 (Art. 4.4.3 c. 2)</i></p> <p>Si ritiene opportuno un approfondimento sul seguente passo:</p> <p>“Le strutture “copri - scopri” non sono rilevanti ai fini della SU e SA, e incidono sul rapporto di copertura nella misura del loro minimo ingombro”.</p> <p>La ns esperienza di lavoro ha, nel corso degli anni, acclarato come molte coperture di tipo “copri - scopri” siano in realtà utilizzate costantemente durante l'anno, diventando dei veri e propri locali permanenti che incidono, peraltro, negativamente sui rapporti illuminanti e ventilanti dei locali su cui si affacciano.</p>	<p>Le strutture “copri-scopri”, sulla base della consolidata e più recente prassi, si considerano elementi non comportanti trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi, essendo manufatti destinati a soddisfare esigenze contingenti (generalmente carico-scarico di materiali), ed avendo caratteristiche tali che ne consentono la facile asportabilità. In conseguenza di ciò si sono definite “non rilevanti” ai fini della determinazione della SU e della SA, ritenendo opportuno considerarle solo in relazione al rapporto di copertura nella misura del loro minimo ingombro.</p> <p>E' del tutto evidente che un utilizzo “improprio” di tali elementi per ottenere illeciti ampliamenti dei fabbricati di cui essi sono “accessori” può e deve essere perseguito ai sensi di legge non potendosi configurare tali elementi come locali, non possedendone, fra l'altro, i relativi requisiti igienico-edilizi e di sicurezza.</p>
<p><i>Pagina 134 (Art. 4.4.3 c. 3)</i></p> <p>Si formulano nuovamente perplessità sulle parole “in caso di dimostrata impossibilità tecnica”. In ogni caso si suggerisce di aggiungere a queste le parole “nel rispetto, comunque, delle norme igienico - edilizie, di sicurezza e igiene del lavoro”.</p>	<p>Si ribadiscono le considerazioni già effettuate in relazione al precedente art. 4.2.3 c. 3. La modifica apportata al comma 3 dell'art. 1.1.1 in precedenza indicata già risponde nel merito dell'integrazione richiesta.</p>



Osservazione Ente	Riscontro
<p><i>Pagina 151_Paragrafo 3 (Art. 4.6.1)</i></p> <p>Si chiede un approfondimento, tenuto conto del disposto dell'articolo 4.6.13.</p>	<p>Il riferimento all'art. 4.6.13 è un errore materiale. Quello corretto è all'art. 4.6.16.</p> <p>La norma ha lo scopo di precisare le possibilità e le modalità di intervento negli ambiti trattati (Nuclei e Borghi Rurali) senza tuttavia apportare alcuna modifica a quanto originariamente previsto. I Nuclei e Borghi rurali nei piani precedentemente vigenti erano classificati come Ambiti edificati (e quindi non facenti parte del territorio rurale) nei quali pertanto le modalità di intervento erano quelle del territorio urbano. La norma in sostanza evidenzia che, in conseguenza di tale fatto, gli interventi, in particolare su eventuali lotti non edificati, non sono subordinati al rispetto delle disposizioni dell'art. 4.6.16 (relativa nello specifico agli interventi di trasformazione e/o di cambio d'uso di fabbricati non più utilizzati ai fini agricoli e facenti parte di Aziende agricole cessate o ancora in essere) ma possono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni e degli indici contenuti nello stesso articolato.</p>
<p><i>Pagina 155_Paragrafo 7 (Art. 4.6.3)</i></p> <p><i>Pagina 156_Paragrafo 6 (Art. 4.6.4)</i></p> <p>In questi casi (nonché in altri casi analoghi) si fa comunque salvo il rispetto delle normative igienico - sanitarie, di sicurezza e edilizia. Pare opportuno comunque ricordare che , ad avviso della Scrivente Unità Operativa, gli strumenti urbanistici, che prevedono il frazionamento dei fabbricati e delle coorti che non sono servite da pubblica fognatura, dovrebbero essere dotati di vincoli comuni a tutte le proprietà affinché, all'atto dei frazionamenti, sia preventivamente - e positivamente - valutata la possibilità di dotarsi di idoneo approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui, sempre con la finalità di evitare soluzioni impiantistiche problematiche dal punto di vista igienico - sanitario e, comunque, ad impossibilità di ordine impiantistico.</p>	<p>In qualsiasi tipo di intervento, già sulla base delle norme vigenti, è fatto salvo il rispetto delle normative igienico - sanitarie nonché di tutte le disposizioni che regolamentano l'attività edilizia in senso lato. Si evidenzia che le modifiche effettuate all'articolato non hanno, in questo caso, modificato la disposizione in essere ma riscritto la stessa al fine di renderla coerente con gli Atti di coordinamento Tecnico Regionale in materia di definizioni uniche e di non duplicazione di disposizioni sovraordinate.</p> <p>Il punto B) dell'art. 4.6.16 riporta le modalità di intervento e i parametri edilizi ed urbanistici per effettuare interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale. Con riferimento a quanto a fianco ricordato il primo alinea del secondo paragrafo dispone: “- All'intervento di recupero edilizio deve essere connessa la</p>

Osservazione Ente	Riscontro
	<p><i>realizzazione di adeguate forme di smaltimento dei reflui domestici (a e. fitodepurazione o altro sistema a basso impatto ambientale, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi) ...".</i> Con ciò si evidenzia che già ora le norme consentono di evitare l'adozione di soluzioni impiantistiche problematiche non solo dal punto di vista igienico-sanitario ma più genericamente da quello ambientale e paesaggistico.</p>
<p><i>Pagina 166 (Art. 4.6.6 c. 7)</i></p> <p>Si ritiene importante un approfondimento delle motivazioni e delle possibili ricadute dell'ammettere l'uso "impianto a biomasse" in via Bargellina. Si fa presente che un impianto a biomasse (per quanto formalmente non classificabile come industria insalubre) può avere delle ricadute negative sia in termini di emissioni, sia in termini di rumore, nonché essere occasione di rischio (incendio o altro). Per quanto riguarda il "deposito temporaneo e trattamento rifiuti non pericolosi" si rimette alle valutazioni, con relative indicazioni di criticità e limitazioni, già formulate in occasione delle specifiche procedure amministrative.</p>	<p>Le vigenti norme del RUE riportano all'interno delle disposizioni riferite all'Ambito AVP - Ambiti a vocazione produttiva agricola - specifiche indicazioni relative all'area posta in Via Bargellina - Fondo Balosella - nella quale sono ammessi usi relativi a "impianti per il recupero di biomasse" oltre al "deposito temporaneo ed il trattamento di rifiuti non pericolosi". Detta area (Via Bargellina - Fondo Balosella), con riferimento alle cartografie sia del PSC che del RUE, è però in realtà ubicata in Ambito AAP - Ambiti agricoli periurbani - per cui il riportare la disposizione che la disciplina in ambito AVP è frutto di un mero errore materiale.</p> <p>La variazione ha pertanto corretto tale errore spostando il disposto normativo dal 6° comma dell'Art. 4.6.6 riferito agli Ambiti AVP, nel quale è ora riportato, al 7° comma dello stesso Art. 4.6.6 riferito agli Ambiti AAP, all'interno del quale è ubicata l'area nella quale sono ammessi gli usi citati, in forza della specifica Variante al previgente PRG redatta ai sensi dell'art. 41 c. 2 lettera b) della LR 20/2000 ed approvata con Deliberazione n. 71 del 24 Luglio 2013 dal Consiglio Comunale di Crespellano, all'epoca competente per territorio e di una successiva convenzione sottoscritta fra l'Amministrazione Comunale e il soggetto privato proprietario dell'area.</p> <p>Le possibili ricadute derivanti dall'eventuale presenza dell'impianto saranno valutate nell'ambito del procedimento di insediamento dello stesso e per esse saranno adottate le dovute mitigazioni nei modi e termini di Legge.</p>

Osservazione Ente	Riscontro
<p><i>Pagina 184_comma 7 (Art. 4.6.14)</i></p> <p>Si ritiene opportuno aggiungere la seguente frase in conclusione al comma: “E' fatto salvo il rispetto delle norme igienico - edilizie e di sicurezza e igiene del lavoro”.</p>	<p>In qualsiasi tipo di intervento, già sulla base delle norme vigenti, è fatto salvo il rispetto delle normative igienico - sanitarie nonché di tutte le disposizioni che regolamentano l'attività edilizia in senso lato. La modifica apportata al comma 3 dell'art. 1.1.1 in precedenza indicata già risponde nel merito dell'integrazione richiesta.</p>
<p><i>Pagina 184_comma 8 (Art. 4.6.14)</i></p> <p>Si ritiene opportuno aggiungere alle parole “previste dalle specifiche norme” le seguenti: “nonché dalle norme igienico - edilizie e di sicurezza e igiene del lavoro”.</p>	<p>Si ribadiscono le considerazioni già effettuate in relazione al precedente art. 4.6.14 c. 7. La modifica apportata al comma 3 dell'art. 1.1.1 in precedenza indicata già risponde nel merito dell'integrazione richiesta.</p>
<p><i>Pagina 197 (Art. 4.6.16 punto B - contesto B2)</i></p> <p>Si prende atto del contenuto aggiunto e sostitutivo del vecchio RUE. Ad ogni buon fine si fanno salvi i principi di sicurezza e, in particolare, la sicurezza stradale.</p>	<p>Le modifiche e le integrazioni sono state effettuate al fine di precisare possibilità e modalità di intervento in relazione alla previsione, già contenuta nelle disposizioni previgenti, di “<i>riuso di edifici per usi commerciali</i>”. Si ribadisce comunque che in qualsiasi tipo di intervento è fatto salvo il rispetto delle normative igienico - sanitarie nonché di tutte le disposizioni che regolamentano l'attività edilizia in senso lato.</p>
<p><i>Pagina 240_Art. 4.7.12 (Art. 4.7.12 c. 1)</i></p> <p>Si suggerisce di aggiungere alle parole “emissioni in atmosfera” la parola “rumori” e le parole “valutazione del rischio incendio”.</p>	<p>Si accoglie il suggerimento integrando il comma 1 dell'art. 4.7.12 come di seguito indicato: “... <i>che ne disciplini gli specifici aspetti di impatto ambientale (impatto paesaggistico, emissioni in atmosfera, rumori, valutazione del rischio incendio, mitigazioni, ecc.)</i> ...”.</p>
<p><i>Pagina 254_Comma 5 (Art. 5.2.4)</i></p> <p>Si suggerisce di aggiungere le parole “,fatta salva la normativa sovraordinata,” tra le parole “territorio urbanizzato” e le parole “non è prescritta alcuna distanza”.</p>	<p>Il rispetto della normativa sovraordinata è sempre fatto salvo in qualsiasi tipo di intervento. L'integrazione richiesta si ritiene ridondante e non necessaria.</p>

Osservazione Ente	Riscontro
<p><i>Pagina 257_Articolo 5.2.6. “Deroghe alle distanze”</i></p> <p>Si ritiene utile un approfondimento affinché le deroghe siano concesse salvaguardando i requisiti igienico - edilizi, di sicurezza, nonché quelli di riservatezza.</p>	<p>In qualsiasi tipo di intervento, già sulla base delle norme vigenti, è fatto salvo il rispetto delle normative igienico - sanitarie nonché di tutte le disposizioni che regolamentano l'attività edilizia in senso lato. L'integrazione richiesta si ritiene ridondante e non necessaria.</p>
<p><i>Pagina 258_lettera g) (Art. 5.2.6 c. 4)</i></p> <p>Non si condivide l'inclusione tra le costruzioni temporanee dei “copri - scopri”. Si rimanda, nel merito alle osservazioni formulate su pagina 133.</p>	<p>L'articolo citato è finalizzato alla possibilità, per la realizzazione di interventi minori, di “derogare” alle distanze previste dal RUE, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice civile e del codice della strada. In tale contesto il comma 4 esemplifica una elencazione di tali interventi, equiparando alla lettera g) i “<i>manufatti minori per esigenze aziendali discontinue (p.e. copri scopri nella loro massima estensione)</i>” alle “<i>costruzioni temporanee</i>” ai fini, come detto, della possibile riduzione delle distanze minime.</p> <p>Per quanto riguarda la classificazione degli elementi “copri-scopri” si ribadiscono le considerazioni già effettuate in relazione al precedente art. 4.4.3 c. 2.</p>
<p><i>Pagina 264_Art. 6.2. Requisiti (Art. 6.2 c. 1)</i></p> <p>Si propone, in quanto consentito dalla LR 15/2013, di inserire un'appendice al RUE che riporti suggerimenti su “Riferimenti normativi e indicazioni igienico - edilizie utili per la progettazione”. Si propone pertanto di aggiungere tra le parole “si rimanda” e le parole “alla ricognizione della disciplina sovraordinata” le seguenti:“(oltre alle indicazioni contenute nell'appendice 'Riferimenti normativi e indicazioni igienico - edilizie utili per la progettazione').</p>	<p>Le vigenti disposizioni in materia impongono che per quanto riguarda i requisiti tecnici che devono possedere gli edifici debba obbligatoriamente farsi riferimento alla ricognizione legislativa di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 994/2014 e s.m.e i., per cui non si rende possibile l'inserimento prospettato.</p>
<p><i>Pagina 266_Art. 6.4.(Art. 6.4 c. 1)</i></p> <p>Con riferimento ai requisiti per la presentazione di quanto prescritto dall'articolo 21 della LR 15/2013, si ritiene (anche in coerenza col contenuto della stessa LR 15/2013) che la documentazione debba prevedere gli elementi utili per la valutazione degli aspetti igienico - sanitari e edilizi quali, ad esempio, quote e caratteristiche delle</p>	<p>L'elenco della Documentazione necessaria per l'espressione della Valutazione Preventiva prevista dall'art. 21 della LR 20/2000, in quanto non contenuta nell'atto di coordinamento tecnico regionale sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con</p>

Osservazione Ente	Riscontro
<p>aperture; rapporti illuminati e ventilanti dei locali, superficie dei locali, destinazione d'uso dei locali, ecc. Si fa presente che, da quanto abbiamo potuto comprendere, esisterebbero delle voci che potrebbero essere comprensive di questi aspetti (quali "dimensioni edilizie"), tuttavia si ritiene opportuna una loro esplicitazione. Analogamente si ritiene opportuno / necessario che sia presente l'indicazione della presentazione di tavola di rete idrica e fognaria, con indicazione dei relativi rapporti quotati anche al fine di verificare il rispetto di quanto prescritto da Delibera Interministeriale 04.02.1977 e dal DM 26.03.1991.</p>	<p>Deliberazione dell'Assemblea Regionale n. 279/2010, è stato elaborato con riferimento all'art. 3.1 del Documento "AB.RUE.3 - Competenze, procedure e adempimenti" già facente parte del RUE nella versione vigente ed ora soppresso in forza delle disposizioni della stessa Regione Emilia Romagna in materia di semplificazione e non duplicazione della normativa sovraordinata (DAL Regionale n. 994/2014). Il testo dell'articolo non è stato oggetto di variazioni e viene riproposto nella versione attualmente vigente, con la sola soppressione dei commi che trattavano argomenti già disciplinati dalle disposizioni sovraordinate. La documentazione richiesta è sostanzialmente la stessa richiesta per l'ottenimento del titolo edilizio e prevista dalla DAL Regione Emilia Romagna n. 279/2010, in versione semplificata in relazione al fatto che è finalizzata all'ottenimento di un parere preliminare. Eventuali precisazioni ed integrazioni dovranno essere fornite nella successiva fase di ottenimento di detto titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto di quanto dettato dalla stessa DAL.</p>
<p><i>Pagina 266_Art. 6.5. (Art. 6.5 c. 1)</i></p> <p>Si propone di inserire tra i documenti costituenti i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), il seguente:</p> <p>Relazione che illustri e dimostri il rispetto di quanto contenuto nelle tabelle del documento "Il rapporto tra ambiente costruito e salute" del PSC Area Bazzanese.</p> <p>Per quanto attiene il punto relativo allo schema degli impianti tecnici (lettera p), si ritiene opportuna la rappresentazione, in un'unica tavola, della rete idrica e fognaria con indicazione dei relativi rapporti quotati e delle protezioni adottate.</p>	<p>Analogamente a quanto evidenziato in riferimento al precedente Art. 6.4 l'elenco dei documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi è derivato da quello contenuto nell'art. 2.1 del Documento "AB.RUE.3 - Competenze, procedure e adempimenti" già facente parte del RUE nella versione vigente ed ora soppresso. Tale articolo è stato riproposto come al momento vigente.</p> <p>Il Documento "Il rapporto tra ambiente costruito e salute" a fianco citato è confluito, nella stesura definitiva del PSC, nel capitolo 5.3 - Verifica di coerenza delle scelte urbanistiche sulla salute, facente parte del Fascicolo AB.PSC.3 - Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - ValSAT PSC e RUE, allegato a detti PSC e RUE. Fra i documenti facenti parte dei PUA è citata, oltre al rapporto di VAS-ValSAT (lettera d) che, necessariamente, deve fare riferimento alla ValSAT di PSC e, di conseguenza, anche al citato cap. 5.3, la "relazione sul perseguimento delle prestazioni ambientali degli insediamenti e delle disposizioni per la qualità ecologica e la promozione dell'efficacia</p>

Osservazione Ente	Riscontro
	energetica degli interventi” (lettera g) la quale deve contenere riferimenti e/o richiami allo stesso cap. 5.3. Le informazioni relative agli impianti tecnologici sono desumibili dalla documentazione già elencata (lettera p e lettera s). Si condivide di integrare in punto “p” del comma 1 dell’art. 6.5 come di seguito riportato: <i>“p) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica (con rappresentazione di rete idrica e rete fognaria in unica tavola), e modalità di allacciamento alle reti pubbliche ...”</i> .
<b><i>Osservazioni integrative AUSL pervenute il 31/07/2015</i></b>	
<p>Si prende atto di diversi inserimenti/cambi di destinazione d'uso in vari ambiti e comparti. Si precisa in ogni caso che la complessità della pratica non consente un'adeguata comprensione di tutti gli effetti relativi a queste situazioni. Qualora dunque concesse, pare utile sottolineare quanto di seguito:</p> <p>Per ciascuna variante dovrà essere considerata che non generi incompatibilità quali la compresenza di residenze o altre destinazioni sensibili rispetto ad aree a significativo impatto (come aree produttive, arterie di traffico, ecc.). Diversamente occorrerà preventivamente uno specifico approfondimento da rivalutare. Si rimanda nel merito al documento “Il rapporto tra ambiente costruito e salute” del PSC.</p> <p>Altresì si ritiene necessario che in sede RUE / PSC si valuti la possibilità (qualora non già esplicitata) di limitare l'uso residenziale negli ambiti produttivi / industriali, ecc. alla sola funzione di supporto all'attività stessa, fatti salvi i casi in cui le attività medesime non costituiscano occasione di danno o disturbo per emissioni, rumore, ecc.</p>	<p>La variante, nel suo insieme, non prevede alcun inserimento e/o cambio di destinazione d'uso. Le funzioni e gli usi insediabili all'interno dei singoli ambiti restano quelli che già ora sono previsti. Le modifiche apportate dalla variante sono finalizzate all'adeguamento delle definizioni alle disposizioni regionali in materia di definizioni uniformi o di semplificazione (DAL 279/2010, DAL 994/2014 e ll.mm.e ii.), a correggere errori materiali o a fornire chiarimenti e precisazioni. Anche nel caso della proposta di rilocalizzazione della scuola dell'infanzia dell'abitato di S. Martino in Casola, in Comune di Monte S. Pietro, il relativo uso è già ora ammesso nell'ambito interessato alla nuova localizzazione.</p> <p>L'art. 4.4.2 del RUE sia nella versione vigente che in quella di variante non consente l'insediamento di nuove superfici con funzione residenziale (a1) negli ambiti APS.M, APS e APC (Ambiti specializzati per attività produttive). Il comma 5 dello stesso articolo ammette la residenza solo per le superfici nelle quali tale uso è già legittimamente in essere, con divieto di frazionamento in un numero maggiore di unità immobiliari o quando l'uso sia previsto in un Piano Attuativo vigente, fino alla scadenza della Convenzione.</p>

**Parte II**  
**Osservazioni presentate dall'ARPA**

Osservazione Ente	Riscontro
<b><i>Valsat e VAS relativa al trasferimento della Scuola dell'infanzia in loc. S. Martino di Monte S. Pietro - parere pervenuto il 3/10/2015</i></b>	
<p>Viene evidenziato il fatto che sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa sostanzialmente quanto richiesto dall'ARPA per l'espressione di un motivato parere.</p> <p>Premesse alcune considerazioni in relazione alla completezza della documentazione e delle scelte progettuali effettuate, viene dedotta l'ammissibilità della variante presentata, senza necessità di prevedere opere di mitigazione acustica, fatta salva una più completa valutazione conclusiva al momento della concreta attuazione dell'iniziativa, durante la quale dovranno essere approfonditi e aggiornati i dati relativi, in particolare, al clima acustico della zona con la redazione di una apposita verifica acustica previsionale tesa a valutare l'effettiva situazione che si verrà a determinare, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.</p> <p>In considerazione delle valutazioni espresse viene espresso PARERE FAVOREVOLE al rapporto ambientale ai fini della V.A.S. prevista nell'ambito del progetto di variante al RUE presentato, vincolato al rispetto della seguente prescrizione:</p> <p>Contestualmente al progetto per la realizzazione del nuovo edificio scolastico nell'area di cui trattasi dovrà essere presentata una Valutazione previsionale di Clima Acustico, redatta da tecnico iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di Tecnico competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/95, sulla base di quanto riportato all'art. 10 della Legge Reg.le 9/05/2001 n. 15 ed ai capi II e III della Del. di Giunta Reg.le n. 673/2004. Nell'ambito di essa dovranno essere eseguite da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale nuove apposite rilevazioni fonometriche con analisi in frequenza, ai sensi della Legge</p>	<p>Si prende atto del parere favorevole espresso e, con riferimento, anche, alla Riserva n. 3 espressa dalla Città Metropolitana di Bologna con Atto del Sindaco Metropolitano n. 342 del 25/11/2015, si precisa che al momento della predisposizione del progetto per la realizzazione del nuovo edificio scolastico si provvederà alla redazione di una apposita Valutazione previsionale del Clima Acustico avente i contenuti richiesti.</p> <p>Di conseguenza si provvede ad integrare le disposizioni dell'IUC MP1 "S. Martino centro A" con il seguente nuovo paragrafo, posto in calce all'attuale testo:</p> <p><i>"Il progetto relativo al trasferimento della scuola dell'infanzia nell'area individuata "COL.L-b" dovrà essere accompagnato da una Valutazione previsionale del Clima Acustico, redatta da tecnico iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di Tecnico competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/95, sulla base di quanto riportato all'art. 10 della Legge Reg.le 9/05/2001 n. 15 ed ai capi II e III della Del. di Giunta Reg.le n. 673/2004. Nell'ambito di essa dovranno essere eseguite da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale apposite rilevazioni fonometriche con analisi in frequenza, ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, tese a verificare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. La documentazione di clima acustico, redatta ai sensi della D.G.R. 673/04, dovrà contenere i livelli sonori (post operam) al confine dello stabilimento NIFO, rilevati in corrispondenza dell'area su cui sorgerà l'edificio scolastico, cioè della linea ideale di collegamento fra la fonte e tale bersaglio.</i></p> <p><i>Tali livelli dovranno tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei</i></p>



Osservazione Ente	Riscontro
<p>26/10/1995 n. 447, tese a verificare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. La nuova documentazione di clima acustico, redatta ai sensi della D.G.R. 673/04, dovrà contenere i livelli sonori (post operam) al confine dello stabilimento NIFO, rilevati in corrispondenza dell'area su cui sorgerà l'edificio scolastico, cioè della linea ideale di collegamento fra la fonte e tale bersaglio.</p> <p>Tali livelli dovranno tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali.</p> <p>Le rilevazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.M. 16/03/1998, tenendo conto delle indicazioni riportate nella presente nota. Dovrà inoltre essere eseguito il monitoraggio del rumore derivante dall'infrastruttura stradale.</p> <p>Per la futura pianificazione dell'assetto planivolumetrico dell'area, si renderanno necessarie più misurazioni in più punti d'indagine e a più altezze, come previsto dalla Delibera Regionale 673/04 all'art.8 punto c (le valutazioni e le stime dei livelli sonori assoluti devono tener conto dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi). Per fornire delle previsioni del clima acustico più attendibili e restituire i livelli di rumore attesi in corrispondenza di bersagli acustici posti su più piani, potrebbe essere utile l'impiego di software previsionali in grado di simulare i fenomeni legati alla propagazione del rumore, in supporto ai principali algoritmi di calcolo relativi alla varie tipologie di sorgenti sonore.</p> <p>In caso di accertato superamento dei limiti di zona, ovvero del limite per l'applicabilità del criterio differenziale, dovrà essere approntata un'apposita opera per la mitigazione dell'impatto acustico.</p> <p>Delle prescrizioni di cui sopra si dovrà tener conto anche in sede di approvazione definitiva della zonizzazione acustica comunale.</p>	<p><i>valori limite differenziali.</i></p> <p><i>Le rilevazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.M. 16/03/1998, tenendo conto delle indicazioni sopra riportate. Dovrà inoltre essere eseguito il monitoraggio del rumore derivante dall'infrastruttura stradale.</i></p> <p><i>Per la pianificazione dell'assetto planivolumetrico dell'area, si renderanno necessarie più misurazioni in più punti d'indagine e a più altezze, come previsto dalla Delibera Regionale 673/04 all'art.8 punto c (le valutazioni e le stime dei livelli sonori assoluti devono tener conto dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi). Per fornire delle previsioni del clima acustico più attendibili e restituire i livelli di rumore attesi in corrispondenza di bersagli acustici posti su più piani, potrebbe essere utile l'impiego di software previsionali in grado di simulare i fenomeni legati alla propagazione del rumore, in supporto ai principali algoritmi di calcolo relativi alla varie tipologie di sorgenti sonore.</i></p> <p><i>In caso di accertato superamento dei limiti di zona, ovvero del limite per l'applicabilità del criterio differenziale, dovrà essere approntata un'apposita opera per la mitigazione dell'impatto acustico</i></p> <p><i>L'intervento è inoltre subordinato all'esito positivo degli approfondimenti relativi all'impatto derivante dalle emissioni in atmosfera della vicina attività produttiva (NIFO Srl), approfondimenti che dovranno essere effettuati contestualmente alla predisposizione del progetto per la realizzazione dell'edificio scolastico.”.</i></p>



Osservazione Ente	Riscontro
<b><i>Osservazioni sulle Varianti pervenute il 14/07/2015</i></b>	
Viene espresso, per gli aspetti di competenza, un <u>parere favorevole</u> al progetto di Variante del RUE in considerazione del fatto che le modifiche consistono in adeguamenti e correzioni d'interesse sia di privati che dell'Amministrazione comunale e che trattasi sostanzialmente di scelte di tipo politico-amministrativo operate dall'Ente locale, rispetto alle quali si ritiene poco rilevante e significativa una valutazione dal punto di vista ambientale, per gli aspetti che vengono valutati dall'Agenzia.	Si prende atto del parere positivo espresso.

**Parte III**  
**Osservazioni presentate dall'Autorità di Bacino del Reno**

Osservazione Ente	Riscontro
<b>Osservazioni pervenute il 4/09/2015</b>	
<p><b>Nell' Art. 3.7.2. Regolamentazione delle acque superficiali e sotterranee</b> per quanto riguarda il comma 2 <i>"controllo degli apporti d'acqua"</i> si rileva che la norma viene applicata uniformemente su tutti i territori soggetti al RUE, senza distinzioni, mentre il PSTS prevede una normativa (art. 20) con prescrizioni differenti, riferita a tre diverse zone individuate cartograficamente. Si richiede pertanto di valutare il recepimento di tale distinzione prevista dalla pianificazione di bacino, in quanto si ritiene che tale impostazione sia più equilibrata e allo stesso tempo adeguata al raggiungimento delle finalità previste.</p>	<p>La disposizione richiamata prevede l'obbligo di realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane di dimensione differenziata in funzione dell'appartenenza a diversi ambiti territoriali (rispettivamente 500, 200 e 100 mc/ha) mentre la norma di RUE quantifica in 500 mc/ha tale dimensione in modo indifferenziato.</p> <p>Premesso che la Variante al RUE non ha apportato modifiche alla norma citata si reputa comunque opportuno l'adeguamento al disposto dell'art. 20 del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia come approvato con deliberazione di Giunta della RER n. 857 del 17/06/2014 in quanto disposizione sovraordinata.</p> <p>Di conseguenza si provvede a modificare il comma 2 dell'art. 3.7.2, nell'ottica della semplificazione dettata dalla LR 15/2013, con il richiamo al disposto dell'art. 20 del citato Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia come di seguito riportato: <i>"... il sistema maggiore deve prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 20 del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia, come approvato con deliberazione di Giunta della RER n. 857 del 17/06/2014 ..."</i></p>
<p><b>Nell' Art. 4.2.4. Interventi Unitari Convenzionati - IUC</b> - in generale si sottolinea che in questi sub-ambiti, individuati all'interno degli ambiti AUC, dovranno essere comunque rispettate le norme della pianificazione di bacino, in particolare in relazione alla tematica del <i>"controllo degli apporti d'acqua"</i>. Nello specifico si fa presente che sull'area del sub-ambito <i>IUC MP15 - Gorizia</i> (Comune di Monte San Pietro) questa Autorità di Bacino, a causa della particolare situazione geomorfologica e idraulica, si è già espressa con parere negativo in relazione a una proposta di nuova urbanizzazione (v. ns. nota Prot. ARN/ABR/05/1263 del 28/07/2005 indirizzata al Comune). Si ribadisce pertanto che la quota edificabile prevista va totalmente delocalizzata.</p>	<p>Premesso anche in questo caso che la Variante al RUE non ha apportato modifiche alle disposizioni ora vigenti e che le stesse sono già redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 20 del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia, si precisa che all'interno dell'area individuata come IUC MP15 - Gorizia in Comune di Monte S. Pietro sono consentiti solamente interventi finalizzati al recupero dell'edificio principale mentre la residua potenzialità, anche derivante dall'esistenza di altri edifici nell'area, dovrà essere oggetto di delocalizzazione, in coerenza e osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di Bacino e come disposto dalla specifica norma contenuta nel comma 6 dell'art. 4.2.4 - IUC MP15 - Gorizia.</p>

Osservazione Ente	Riscontro
<p>Si richiede inoltre di inserire nel Capo 4.6 - Territorio Rurale un articolo specifico relativo alle regimazioni idraulico agrarie da realizzarsi nel territorio collinare e montano. A maggior chiarimento di quanto richiesto si forniscono qui di seguito indicazioni utili in tal senso:</p> <p><i>“La regimazione delle acque nei territori agricoli di collina e montagna, oltre a costituire un’importante presidio per il controllo dei processi erosivi e dei movimenti gravitativi, svolge un ruolo determinante per il mantenimento della funzionalità idraulica della rete di drenaggio principale di montagna e di pianura.</i></p> <p><i>Si ritiene pertanto necessario che nei medesimi terreni sia realizzato un reticolo di scolo delle acque idoneo a convogliarle nella rete di scolo primaria o naturale, comprendente i seguenti elementi, allo scopo di non gravare sui terreni situati più a valle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>fosso di guardia</u>: ha la funzione di intercettare le acque provenienti dai terreni non coltivati posti a monte dei terreni agricoli (fosso di guardia di monte) e/o di intercettare le acque provenienti dalle unità colturali poste a monte di infrastrutture viarie e zone residenziali (fosso di guardia di valle).</li> <li>- <u>fosso livellare</u>: raccoglie le acque che si infiltrano negli orizzonti più superficiali del suolo e che defluiscono al di sotto dello strato lavorato lungo la superficie della soglia di lavorazione; ha lo scopo di drenare lo strato di terreno lavorato prolungando il tempo necessario al raggiungimento di condizioni di saturazione nel suolo; per adempiere a tale funzione è determinante che la profondità del fosso sia superiore a quella dei solchi di lavorazione.</li> <li>- <u>strada fosso</u>: pista per il passaggio dei mezzi agricoli; ha la funzione di interrompere la lunghezza del versante e di ridurre la lunghezza degli appezzamenti, può sostituire il fosso livellare.</li> <li>- <u>fosso collettore</u>: ha la funzione di condurre le acque raccolte dalla rete di regimazione nei fossi naturali; è tracciato di norma a rittochino e in condizione di forte pendenza può essere soggetto all’azione erosiva delle acque, in tal caso va protetto con presidi antierosivi quali: saltini, brigliette, inerbimento, consolidamento delle sponde tramite piantumazione di essenze arbustive, ecc.”</li> </ul>	<p>Concordando sull’opportunità di inserire tale articolo si ritiene più opportuno il suo collocamento nel capo 3.7 che tratta della “Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo” come art. 3.7.6 (ultimo articolo del capo). Di seguito di riporta il testo dell’articolato:</p> <p><i>“Art. 3.7.6 Prescrizioni specifiche in merito alla regimentazione delle acque nel territorio rurale di collina e di montagna</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>La regimentazione delle acque nel territorio rurale di collina e montagna, oltre a costituire un’importante presidio per il controllo dei processi erosivi e dei movimenti gravitativi, svolge un ruolo determinante per il mantenimento della funzionalità idraulica della rete di drenaggio principale di montagna e di pianura.</i></li> <li>2. <i>A tale scopo in detto territorio dovrà essere realizzato e mantenuto un reticolo di scolo delle acque idoneo a convogliarle nella rete di scolo primaria o naturale, comprendente i seguenti elementi, allo scopo di non gravare sui terreni situati più a valle:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>fosso di guardia</u>: ha la funzione di intercettare le acque provenienti dai terreni non coltivati posti a monte dei terreni agricoli (fosso di guardia di monte) e/o di intercettare le acque provenienti dalle unità colturali poste a monte di infrastrutture viarie e zone residenziali (fosso di guardia di valle).</li> <li>- <u>fosso livellare</u>: raccoglie le acque che si infiltrano negli orizzonti più superficiali del suolo e che defluiscono al di sotto dello strato lavorato lungo la superficie della soglia di lavorazione; ha lo scopo di drenare lo strato di terreno lavorato prolungando il tempo necessario al raggiungimento di condizioni di saturazione nel suolo; per adempiere a tale funzione è determinante che la profondità del fosso sia superiore a quella dei solchi di lavorazione.</li> <li>- <u>strada fosso</u>: pista per il passaggio dei mezzi agricoli; ha la funzione di interrompere la lunghezza del versante e di ridurre la lunghezza degli appezzamenti, può sostituire il fosso livellare.</li> <li>- <u>fosso collettore</u>: ha la funzione di condurre le acque</li> </ul> </li> </ol>

Osservazione Ente	Riscontro
	<i>raccolte dalla rete di regimazione nei fossi naturali; è tracciato di norma a rittochino e in condizione di forte pendenza può essere soggetto all'azione erosiva delle acque, in tal caso va protetto con presidi antierosivi quali: saltini, brigliette, inerbimento, consolidamento delle sponde tramite piantumazione di essenze arbustive, ecc.”.</i>
all'Art. 3.7.2 c. 6 delle Norme il riferimento al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, costituisce una denominazione non più in essere.	Si prende atto di quanto evidenziato e si propone la soppressione del riferimento. Di conseguenza il comma 6 dell'art. 3.7.2 viene così modificato: “... comporta l'autorizzazione da parte degli uffici regionali competenti (Servizio Tecnico di Bacino) ...”.

## Parte IV

## Osservazioni presentate dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Osservazione Ente	Riscontro
<b>Osservazioni pervenute il 1/09/2015</b>	
Viene rammentata la necessità che la documentazione riporti anche i beni tutelati “ <i>ope legis</i> ” ai sensi dell’art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché l’esatto perimetro degli immobili sottoposti a tutela così come individuato nei provvedimenti di dichiarazione di interesse storico-artistico.	Si prende atto di quanto rammentato con la premessa che la Variante al RUE non ha apportato modifiche alle disposizioni ora vigenti in quanto trattasi di argomenti di competenza del PSC e di cui il RUE prende atto.  A tale proposito si reputa opportuno segnalare che al momento della formazione del PSC e del RUE, poi approvati nel Dicembre 2013, le analisi facenti parte del quadro conoscitivo del PSC hanno già affrontato la materia individuando, per quanto a conoscenza delle amministrazioni procedenti, sia il perimetro degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, come rilevate dai relativi provvedimenti di dichiarazione di interesse storico artistico, che i beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.e i. che presentano “... interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ...”, qualora fosse completata la procedura di verifica dell’interesse culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 dello stesso D.Lgs. 42/2004.
Viene ribadito, in ogni caso, che ogni intervento sui beni culturali e paesaggistici, tutelati ai sensi della parte Seconda e/o della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dovrà essere sottoposto preventivamente all’espressione dei prescritti provvedimenti di competenza da parte della stessa Soprintendenza.	Si prende atto della precisazione relativamente alla quale non vi è nulla da riscontrare il relazione al fatto che il procedimento è già previsto e disciplinato dal D.Lgs. 42/2004.

**Parte V**  
**Osservazioni presentate da Consorzio della Bonifica Burana**

Osservazione Ente	Riscontro
<b><i>Osservazioni pervenute il 5/08/2015</i></b>	
Viene espresso <u>parere favorevole</u> al progetto di Variante del RUE in considerazione del fatto che le modiche non determinano variazioni di interferenza con il reticolo dei canali gestito dal Consorzio.	Si prende atto del parere positivo espresso e della mancata presentazione di osservazioni.